

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**

(APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 183 DEL 30.12.2010)

#### **ART. 1**

**Finalità - Oggetto**

#### **ART. 2**

**Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi.**

#### **ART. 3**

**Limite massimo per la spesa annua**

#### **ART. 4**

**Avviso di selezione.**

#### **ART. 5**

**Procedura di selezione.**

#### **ART. 6**

**Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta e senza sperimento di procedura comparativa**

#### **ART. 7**

**Formalizzazione e durata dell'incarico.**

#### **ART. 8**

**Esclusione**

#### **ART. 9**

**Pubblicità degli incarichi conferiti**

#### **ART. 10**

**Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente - lavoro subordinato**

#### **ART. 11**

**Violazioni al presente regolamento**

#### **ART. 12**

**Rinvio.**

#### **ART. 13**

**Pubblicità del regolamento**

#### **ART. 14**

**Entrata in vigore**

**ART. 1**  
**FINALITA' -OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento degli incarichi esterni, di cui all'art. 3 commi 55, 56, 57 della legge 244/2007, come modificata dall'art. 46 della legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Per incarichi esterni s'intendono gli incarichi affidati a soggetti esterni all'amministrazione, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come, per ultimo, modificato dall'art. 46 della legge 6 agosto 2008, N. 133.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e, cioè:

-incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;

-incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;

-incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.

Le disposizioni del presente Regolamento sono emanate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244, commi 55 e 56, come sostituiti dall'art. 46 della legge 6 agosto 2008, N° 133.

**ART. 2**

**PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, si possono conferire incarichi di cui all'art. 1 solo in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune;
2. l'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati o a programmi approvati dal Comune; esso deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
3. il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
4. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
5. dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

**ART. 3**

**LIMITE MASSIMO PER LA SPESA ANNUA.**

In conformità a quanto previsto dall'art.3 comma 56 citato, come modificato dal citato art. 46, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione.

## **ART. 4**

### **AVVISO DI SELEZIONE .**

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, il Responsabile competente predispone, di norma, un avviso di selezione contenente:

1. l'oggetto dell'incarico;
2. specifici requisiti culturali e professionali richiesti;
3. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
4. il compenso previsto;
5. il termine per la presentazione della domanda e dei curricula allegati;
6. criteri di selezione che saranno adottati dall'Ente.

L' avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto alla metà.

Per l'ammissione alla selezione, sarà necessario:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione;
- d) non avere procedimenti penali in corso;
- e) essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di affidamento di incarichi di collaborazione che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Anche in tale ultima ipotesi va accertata una specifica esperienza maturata nel settore dal soggetto destinatario dell'incarico.

## **ART. 5**

### **PROCEDURA DI SELEZIONE.**

Il Responsabile del Settore competente procede alla valutazione in termini comparativi dei curricula presentati anche attraverso una Commissione.

La Commissione predisporrà una graduatoria dei candidati.

Il conferimento dell'incarico avverrà con provvedimento del Responsabile.

Per particolari tipologie di incarico, il Responsabile competente potrà disporre l'audizione dei candidati personalmente o davanti alla Commissione eventualmente costituita.

Per incarichi ricorrenti nell'arco dell'anno il Responsabile può procedere alla pubblicazione di avvisi finalizzati alla formazione di una graduatoria da utilizzare poi a seconda delle necessità.

## **ART. 6**

### **CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;

- b) in casi di particolare urgenza ovvero quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

## **ART. 7**

### **FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'INCARICO.**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
  - del luogo di espletamento dell'incarico;
  - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - del compenso pattuito e le modalità di pagamento.
3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore;

## **ART. 8**

### **ESCLUSIONI**

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento:

- gli incarichi relativi ai componenti degli Organi di Controllo Interno e dei Nuclei di Valutazione;
- gli incarichi relativi ai componenti delle Commissioni costituite per le selezioni-concorsi pubblici e/o riservati di personale e per i componenti membri esperti delle Commissioni nominate per lo svolgimento delle procedure di affidamento/aggiudicazione di servizi, forniture, lavori ecc.
- gli incarichi di progettazione e direzione lavori regolati dal Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 163/2006;
- gli incarichi da affidarsi a legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio in tutti i casi in cui l'Ente reputi che la scelta di un determinato professionista, anche per precedenti esperienze, siano utili al buon esito della lite.

Si può prescindere dalla procedura indicata agli articoli precedenti per la scelta del soggetto da incaricare quando l'urgenza relativa all'assunzione del provvedimento è tale da non consentire il suo espletamento senza esporre l'Ente a conseguenze dannose.

## **ART. 9**

### **PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI.**

L'efficacia degli incarichi conferiti dal Comune è subordinata alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Ente.

L'avviso dovrà contenere, a norma del citato art.3. comma 54:

- le generalità dell'incaricato;
- l'oggetto dell'incarico;
- l'ammontare del compenso dovuto.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto a tale adempimento.

## **ART. 10**

### **DIVIETO D'USO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE PER FUNZIONI ORDINARIE DELL'ENTE: LAVORO SUBORDINATO**

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

## **ART. 11**

### **VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto all'assunzione dei relativi atti.

## **ART. 12**

### **RINVIO.**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli atti regolamentari dell'Ente, compresi i criteri generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché alla legislazione vigente.

## **ART. 13**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, in libera visione a chiunque ne faccia richiesta.

Per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

## **ART. 14**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività del provvedimento di adozione e della pubblicazione di legge.